

Sentenza: 14 gennaio 2021, n. 11

Materia: coordinamento della finanza pubblica - retribuzione accessoria del personale

Parametri invocati: articoli 81, 117, secondo comma, lettere e) ed l), e terzo comma, della Costituzione e principi contabili di cui all'Allegato 4/2, punto 5.3, del d.lgs.118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), articolo 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)

Giudizio: legittimità in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge della Regione autonoma Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019) articoli 3, commi 1 e 6, 8, comma 31, e 10, comma 10

Esito: non fondatezza delle questioni di legittimità sollevate

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Sintesi:

Si premette che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 1 e 6, della legge in oggetto, promosse in riferimento agli articoli 81 e 117, secondo comma, lettera e), Costituzione e in relazione ai principi contabili di cui all'Allegato 4/2, punto 5.3, del d.lgs. n. 118 del 2011. La resistente ha accettato la rinuncia ed il processo viene dunque dichiarato estinto riguardo a tali questioni.

Venendo alle censure residue, in particolare sull'articolo 8, comma 31, esso prevede che nelle annualità 2019, 2020 e 2021 sia stanziata la somma di euro 6.000.000 annui, per garantire al personale non dirigente del servizio sanitario regionale un'integrazione del trattamento accessorio, come incentivo per lo smaltimento delle liste d'attesa.

Secondo il ricorrente, ciò contrasterebbe con l'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 secondo cui, seppur in via transitoria, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, norma costituente principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Di qui la violazione dell'articolo 117, terzo comma, Costituzione.

La Corte respinge la richiesta relativa alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte della Regione Sardegna motivata dal fatto che la disposizione regionale è stata successivamente modificata con l'abbassamento della cifra autorizzata a 3.500 euro. Respinge inoltre l'eccezione d'inammissibilità della stessa questione in quanto la dedotta la violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost. non ha tenuto conto, né ha motivato adeguatamente al riguardo, circa l'autonomia finanziaria riconosciuta dallo statuto speciale sardo.

Infatti, quanto al primo punto, secondo la Corte non vi è certezza che lo *ius superveniens* abbia carattere soddisfacente delle pretese avanzate con il ricorso e quanto al secondo, il principio di coordinamento della finanza pubblica si applica, secondo la costante giurisprudenza costituzionale

anche ai soggetti ad autonomia speciale, né l'esame di merito può essere precluso dall'accordo di finanza pubblica medio tempore intercorso tra lo Stato e la Regione autonoma Sardegna.

La Corte esamina dunque, nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 31 della legge impugnata nel testo originario, giudicandola non fondata.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge finanziaria 2007, dall'anno 2007 la Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

Secondo la Corte, richiamata la propria costante giurisprudenza, se lo Stato non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario con riguardo alla spesa sanitaria e l'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, in quanto tale, non può imporsi sulla potestà legislativa regionale.

L'altra disposizione impugnata, l'articolo 10, comma 10, della l.r. 48/2018 prevede che a seguito del trasferimento del personale delle autonomie locali nell'Amministrazione regionale, i fondi per la retribuzione di posizione, per la retribuzione di rendimento, per il lavoro straordinario e per le progressioni dell'Amministrazione regionale sono incrementati, a decorrere dall'annualità 2019, rispettivamente di euro 200.000, euro 100.000, euro 60.000 ed euro 280.000 I fondi destinati alla retribuzione accessoria del personale delle amministrazioni di provenienza sono conseguentemente rideterminati.

Ad avviso del ricorrente, la citata disposizione violerebbe l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione che attribuisce al legislatore statale competenza esclusiva nella materia dell'ordinamento civile, di cui sarebbe espressione l'articolo 23, comma 2, del d.lgs.75 del 2017.

Anche la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'articolo 10, comma 10, l.r. 48/2018 è giudicata non fondata dalla Corte.

È ben vero che, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia ordinamento civile per cui detta disciplina "è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva" cui la legge dello Stato rinvia, tuttavia secondo la Consulta, nella fattispecie, il legislatore regionale non ha affatto regolato il trattamento economico del personale trasferito, ma si è solo preoccupato di predisporre le risorse per corrisponderlo in conseguenza del transito, con una norma di carattere finanziario afferente alla spesa per la retribuzione di posizione, per quella di rendimento, per il lavoro straordinario e per le progressioni.

La disposizione impugnata, dunque, non incide sulla competenza statale esclusiva nella materia ordinamento civile, in quanto essa non interviene sullo strumento di regolamentazione del trattamento accessorio, che resta rimesso alla contrattazione collettiva (cfr. sentenza 199/2020).